

La responsabilità civile

Riferimenti normativi:

2043 c.c.; 2056 c.c.; 2059 c.c.;

Il sistema della responsabilità extracontrattuale: natura e funzione

La struttura dell'illecito aquiliano

- La dicotomia danno evento e danno conseguenza
- L'ingiustizia del danno nell'evoluzione giurisprudenziale: dal principio di tipicità a quello di tendenziale atipicità dell'illecito aquiliano
 - *Cass. Sez.un. sent. 174 del 1971 c.d. Caso Meroni*
 - *Cass. Sez.un. 500 del 1999*
- causalità materiale (condotta-evento) e giuridica (danno evento- danno conseguenza)
 - *tesi condizionalistica e regola del più probabile che non: Cass. Sez.un. 581 del 2008*

Danno non patrimoniale

- La nozione di danno non patrimoniale e le condizioni di risarcibilità: la lettura costituzionalmente orientata dell'art.2059 c.c.
- Il decalogo delle S.U. 2008 (c.d. sentenze di San Martino): principio di integralità del risarcimento
 - unitarietà della figura del danno non patrimoniale e divieto di duplicazione risarcitorie
 - le ipotesi più significative di danno non patrimoniale
 - Il danno non patrimoniale da inadempimento

Giurisprudenza

- *Corte Cost. 233 del 2003*
- *Cass. Sez.un. sent. 11 novembre 2008 n. 26972, 26973, 26974, 26975*
- ***Cass. civ. Sez. III Ord., 27 marzo 2018, n. 7513***

I criteri di imputazione della responsabilità civile

- Il progressivo superamento dell'idea che la colpa sia criterio esclusivo (o comunque prevalente) di imputazione della responsabilità (parallelamente al superamento della concezione sanzionatoria della responsabilità civile)
- le figure codicistiche di responsabilità senza colpa o con colpa presunta
 - Responsabilità per fatto altrui (2047, 2048, 2049, 2054, comma 3, c.c)
 - Responsabilità per danni causati da cose (art. 2051, 2054, comma 4; 1669 c.c.): *La responsabilità della pubblica amministrazione per la custodia della rete stradale*
 - Responsabilità per lo svolgimento di attività pericolose (art. 2050 c.c.; art. 2054, commi 1 e 2)
- Fattispecie speciali extracodicistiche
 - La responsabilità del produttore
 - Responsabilità per illecito antitrust e la sorte del contratto a valle
 - Responsabilità in materia di protezione dei dati personali

Ammissibilità del danno punitivo

- Orientamento tradizionale (*sentenze nn. 1183 del 2007 e 1781 del 2012*): ha negato l'ingresso nell'ordinamento nazionale delle sentenze contenenti condanna a danni punitivi, assumendo la contrarietà con l'ordine pubblico interno dell'istituto dei danni punitivi.

- *Cass. civ. ord. n.9978 del 2016* (ma anche *Cass. civ. 7613 del 2015*) ammette la delibabilità delle sentenze straniere contenenti condanne punitive, valorizzando l'evoluzione del concetto di ordine pubblico.

Cass. Sez. Un. 5 luglio 2017. N. 16601: Nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poichè sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile.

Non è quindi ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi. Il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell'ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi, dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell'atto straniero e alla loro compatibilità con l'ordine pubblico.

La Compensatio lucri cum danno La *Compensatio lucri cum danno* rappresenta un criterio di liquidazione del danno che consente di defalcare dal danno subito gli effetti vantaggiosi derivanti dalla condotta illecita.

- Fondamento e c.d. criterio differenziale
- Presupposti di operatività del principio secondo l'interpretazione tradizionale
- la *compensatio lucri cum danno* secondo la giurisprudenza tradizionale opera **solo quando sia il danno sia il vantaggio discendono dallo stesso evento** e conseguono con rapporto di causalità diretto ed immediato dal medesimo fatto, dovendo, altresì, essere omogenei tanto nel titolo quanto nella natura giuridica.
- La *compensatio lucri cum danno* secondo la tesi delle ordinanze di rimessione (*Cass. 22 giugno 2017, n. 15534, 15535, 15536, 15537*): suggeriscono di superare il requisito dell'omogeneità della fonte per attribuire rilevanza esclusiva al profilo causale che caratterizza tanto il danno quanto gli eventuali vantaggi. Tale ultima soluzione consentirebbe di individuare l'esistenza d'un principio generale, secondo cui vantaggi e svantaggi derivati da una medesima condotta possono compensarsi anche se alla produzione di essi hanno concorso, insieme alla condotta umana, altri atti o fatti, ovvero direttamente una previsione di legge.

La questione rimessa alla S.U.: "se nella liquidazione del danno debba tenersi conto del vantaggio che la vittima abbia comunque ottenuto in conseguenza del fatto illecito, ad esempio percependo emolumenti versatigli da assicuratori privati (come nella specie), da assicuratori sociali, da enti di previdenza, ovvero anche da terzi, ma comunque in virtù di atti indipendenti dalla volontà del danneggiante".

- La soluzione intermedia accolta dalle Sezioni Unite per cui occorre guardare alla funzione di cui il beneficio collaterale si rileva espressione.
Sezioni Unite nn. 12564, 12565, 12566, 12567 del 2018

Letture consigliate

NIVARRA, Ordine pubblico globalizzato e danni punitivi al vaglio delle Sezioni Unite, in www.giustiziacivile.com

*BELLISARIO, Compensatio lucri cum danno: il responso delle Sezioni Unite, in *Danno e resp.*, 2018, 438, 446.*

NIVARRA, Brevi considerazioni a margine dell'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite sui danni punitivi, in Dir.Civ. cont., 30 Gennaio 2017

FOFFA, La responsabilità da cose in custodia, in Danno e resp., 2018, 2,252